



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel.: 0122640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Regolamento per il prelievo della tipica fauna alpina (coturnice, fagiano di monte e pernice bianca)

Stagione venatoria 2026/27

Parte 1. Criteri di ammissione

1. Ai sensi delle norme vigenti, salvo diverse disposizioni pervenute successivamente alla approvazione dei presenti "Criteri", può essere autorizzato nominativamente al prelievo un numero di cacciatori non superiore a 2,5 volte il numero di capi complessivamente prelevabili. Possono essere autorizzati esclusivamente cacciatori abilitati a questa tipologia di caccia in base alle norme vigenti, ovvero possessori di abilitazione alla caccia in zona Alpi o cacciatori che hanno frequentato specifico corso formativo. Per i cacciatori residenti in Piemonte, il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo CA regionale da loro prescelto.

2. Allo scopo di definire le autorizzazioni nominative, i cacciatori interessati devono far pervenire al Comprensorio la relativa domanda sull'apposito modulo **a partire dal 1° giugno ed entro e non oltre il 29 agosto** allegando l'attestazione di pagamento della quota di partecipazione pari a: € 20,00 per chi fornisce la disponibilità a partecipare ad almeno un censimento primaverile dei galliformi; € 50,00 per gli altri. La quota va versata tramite bonifico bancario intestato a Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa e Val Sangone su iban IT34W0326830520052568559970 (causale: domanda tipica fauna alpina 2026) oppure a mezzo POS presso gli uffici. Il modulo è disponibile presso gli uffici del Comprensorio ed è scaricabile dal sito internet comprensoriale (www.cato3.it). La domanda può essere trasmessa al Comprensorio per posta elettronica (info@cato3.it), posta elettronica certificata (PEC cato3@pec.it), WhatsApp al numero di servizio dell'ufficio (3519353545) o direttamente presso gli uffici. Le domande presentate tardivamente o prive della ricevuta di versamento della quota di partecipazione sono considerate soltanto nel caso ci siano autorizzazioni ancora disponibili, previo pagamento di una quota aggiuntiva di € 30,00 da parte del cacciatore ritardatario.

3. In base al numero totale di capi prelevabili approvato dalla Regione alla fine di settembre sarà stabilito quante autorizzazioni il Comprensorio può rilasciare.

4. Nel caso pervenga un numero di richieste di partecipazione a questa forma di caccia superiore al numero di autorizzazioni disponibili, la definizione della graduatoria di ammissione avviene adottando i seguenti criteri deliberati dal Comitato di gestione:

A) Proprietario di cane da ferma: PUNTI 200.

La proprietà del cane deve essere attestata mediante autocertificazione. Per proprietario non è inteso anche un componente diretto del nucleo familiare. Il Comprensorio provvederà ad effettuare alcune verifiche sorteggiando un campione dei richiedenti i quali dovranno presentare il certificato di iscrizione all'anagrafe canina rilasciato dall'ASL competente nell'anno in corso. Si ricorda che il rilascio di eventuali dichiarazioni mendaci è configurato come comportamento punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.

B) Disponibilità alla partecipazione ai censimenti: PUNTI 150 (sarà conteggiato al massimo 1 censimento per specie). La disponibilità per i censimenti non significa automatico diritto alla partecipazione, in quanto la scelta degli operatori sarà effettuata dal Comprensorio secondo le necessità di ogni conteggio. In caso di chiamata e di non partecipazione ad un censimento per il quale era stata data la disponibilità saranno però persi i relativi punti.

C) cacciatore aggregato a cacciatore proprietario di cane da ferma (attestata con specifica autocertificazione del proprietario), in numero massimo di 1 aggregato per proprietario di cane; in questo caso il cacciatore non potrà cacciare senza il cane del cacciatore a cui è aggregato: PUNTI 100.

D) Abbattitore di capi nel CATO3 nella stagione precedente: PUNTI 15/CAPO per un massimo di tre capi.

E) Residenza anagrafica da almeno tre anni consecutivi in un comune ricompreso nel territorio del CA (10% del punteggio totale).

5. In seguito alla DGR di approvazione dei piani ogni cacciatore autorizzato riceverà messaggio di conferma dell'ammissione al prelievo. Ai cacciatori eventualmente esclusi dall'elenco delle ammissioni sarà rimborsata la quota di partecipazione versata all'atto della domanda.

I cacciatori potranno ritirare le autorizzazioni e il relativo regolamento per l'attuazione dei prelievi presso gli uffici del Comprensorio entro e non oltre il 10 ottobre, pena l'assegnazione dell'autorizzazione al primo degli esclusi e la perdita della quota di partecipazione già versata.

Parte 2. Disciplina del prelievo

6. Sono nominativamente autorizzati al prelievo della coturnice e del fagiano di monte tutti i cacciatori sul cui tesserino venatorio regionale è stato apposto dal CATO3 lo specifico timbro con la seguente dicitura: "AUTORIZZATO CACCIA TIPICA FAUNA ALPINA NEL CATO3". Congiuntamente all'apposizione del timbro sul tesserino, sono rilasciati i contrassegni numerati da applicare ai capi abbattuti.

7. La caccia alla pernice bianca è invece consentita esclusivamente ai cacciatori in possesso di specifica cartolina autorizzativa nominativa rilasciata dal CATO3 a seguito delle assegnazioni, in rapporto 1:1 rispetto al piano, effettuate dal Comitato di gestione. I criteri di assegnazione prevedono, in ordine di priorità, la partecipazione al censimento primaverile di questa specie, la partecipazione al censimento primaverile delle altre due specie, la rotazione rispetto allo storico delle assegnazioni.

8. Il contrassegno (fascetta di plastica numerata) va apposto in modo inamovibile all'ala dell'animale abbattuto. Il cacciatore, o un suo delegato, deve inoltre presentare il capo abbattuto presso uno dei centri di controllo del CATO3 dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda di rilevamento dati attestante la liceità del prelievo e a rilasciare un nuovo contrassegno. **Essendo il mercoledì chiuso il centro di controllo di Giaveno i capi abbattuti, previa comunicazione del prelievo all'ufficio del CA, possono essere presentati il giovedì** oppure il mercoledì stesso al centro di controllo di San Giorio che invece è regolarmente aperto.

9. Il piano numerico di prelievo delle specie oggetto del presente regolamento sarà comunicato non appena deliberato dalla Giunta regionale;

10. Il calendario e le giornate consentite, salvo diverse disposizioni del Calendario venatorio regionale 2026/27, sono riportati nella seguente tabella:

SPECIE	CALENDARIO	GIORNATE
Coturnice	Dal 04/10 al 29/11	Mercoledì e domenica
Fagiano di monte		
Pernice bianca	Dal 04/10 al 01/11 e dal 04/11 al 29/11 (in ognuno dei periodi di cui sopra esclusivamente su assegnazione nominativa a un numero di cacciatori pari al numero di capi prelevabili)	Mercoledì e domenica

11. Il prelievo è autorizzato sino al completamento del piano numerico per ciascuna specie con le limitazioni per i diversi settori di caccia che saranno comunicate dopo l'approvazione del piano da parte della Giunta regionale. Al fine di evitare eventuali sforamenti, la caccia potrà essere chiusa anticipatamente in caso di prossimità al raggiungimento del piano di prelievo deliberato dalla Giunta Regionale. L'eventuale chiusura anticipata del prelievo sarà pubblicizzata sul sito internet www.cato3.it e mediante invio di sms o WhatsApp ai cacciatori autorizzati.

12. L'esercizio venatorio alla tipica fauna alpina è **vietato** su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve e nei SIC, ad eccezione del SIC Rocciamelone dove invece è consentito **esclusivamente** il prelievo di coturnice e fagiano di monte in quanto vengono effettuati specifici censimenti. Nel SIC è vietato **utilizzare munizionamento contenente piombo**.

13. Il cacciatore, prima di ogni uscita, deve verificare se la caccia non sia già stata chiusa ai sensi dell'art. 11 e deve imbucare l'apposito tagliando, debitamente compilato, nelle cassette ubicate nei seguenti Comuni:

Almese	Cimitero lato Est (strada prov. n. 197)	Condove	Passo carraio A.I.B. dietro Comune
Bussoleno	Via Fontan 38	Giaveno	Portone principale Com. Montana
Bruzolo	Comune	Mattie	Comune
Caprie	Comune	Meana	Comune
Caselle	Comune	Mompalano	Comune
Chianocco	Comune	Novalesa	Comune
Chiusa S. Michele	Via Barella, 2	Sant'Antonino	Piazza Don Cantore angolo Via Torino
Coazze	Peso pubblico	San Giorio	Sede CATO3
Colle Braidà	Presso Bar/ristorante (solo cassetta)	Venaus	Campo sportivo
Cumiana	V. Vittorio Veneto (lato interno al giardino)	Villar Focchiardo	Piazza Abegg

Il tagliando deve essere imbucato nel Comune di inizio caccia o nella cassetta più vicina alla località di inizio caccia.

14. Il carniere massimo consentito, salvo variazioni del Calendario venatorio regionale, è di quattro capi annuali complessivi, con il limite giornaliero di due capi di fauna stanziale stabilito dal calendario venatorio regionale ed il limite di due capi giornalieri per la coturnice e di un capo giornaliero per il fagiano di monte e la pernice bianca (quest'ultima solo per i cacciatori autorizzati).

15. Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

16. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa vigente.